



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERCELLI

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/09/2019 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- CATANIA ANTONIO Presidente e Relatore
- MONOLO ANGELO Giudice
- RIGOLONE CLAUDIO Giudice
-
-
-
-

N° 24/2020

PRONUNCIATA IL:

23.9.2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

Verelli

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/2019
depositato il 25/01/2019

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 1212018 [REDACTED] IVA-ALTRO 2014
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI
CORSO DE GASPERI 14

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 1212018 [REDACTED] IVA-ALTRO 2014
contro:
AG. ENT. - RISCOSSIONE - VERCELLI

proposto dai ricorrenti:
ASSOCIAZIONE C [REDACTED] C [REDACTED]
VIA [REDACTED] VERCELLI VC

rappresentato da:
L [REDACTED] D [REDACTED]
VIA [REDACTED] VERCELLI VC

difeso da:
DRAGONE DONATELLA
VIALE BRIANZA 20 20127 MILANO MI

difeso da:
SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO 12 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 6/2019



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/09/2019 ore 09:00

depositato il 26/01/2019

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 1212017 [REDACTED] IVA-ALTRO 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 1212017 [REDACTED] IRPEF-LAV.AUTON 201

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI
CORSO DE GASPERI 14

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 1212017 [REDACTED] IVA-ALTRO 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 1212017 [REDACTED] IRPEF-LAV.AUTON 201

contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - VERCELLI

proposto dai ricorrenti:

ASSOCIAZIONE C [REDACTED] C [REDACTED]
VIA [REDACTED] VERCELLI VC

rappresentato da:

L [REDACTED] D [REDACTED]
VIA [REDACTED] VERCELLI VC

difeso da:

DRAGONE DONATELLA
VIALE BRIANZA 20 20127 MILANO MI

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO 12 73100 LECCE LE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL CONTENZIOSO

L' "Associazione C. [redacted] C. [redacted]" propone ricorsi nei confronti di Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate-Riscossione avverso le cartelle di pagamento nn. 1212018 [redacted], 1212017 [redacted] e 1212017 [redacted] asserendo di non averle mai ricevute e di esserne venuto a conoscenza solo a seguito della notifica del pignoramento presso terzi richiesto da Agenzia Entrate Riscossione.

Preliminarmente si provvede alla riunione dei due ricorsi per oggettiva e soggettiva connessione.

MOTIVI DI RICORSO

La ricorrente contesta la mancata notifica delle cartelle esattoriali oltre che degli avvisi precedenti. Trattandosi di giuridica inesistenza, e non di mera nullità, della notificazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, non opera, nella specie, alcuna sanatoria, tanto meno per raggiungimento dello scopo, per il fatto della proposizione del ricorso, essendo anzi quest'ultimo il solo mezzo previsto per far valere la giuridica inesistenza dell'atto medesimo. Mancando dunque qualsiasi operazione di notifica delle cartelle sopra indicate, quest'ultime risultano insanabilmente viziate.

La ricorrente rileva, inoltre, la mancata notifica di avvisi precedenti da parte dell'Ufficio in merito alle predette pretese.

Decadenza del controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr n.600/73 e 54 bis del Dpr 633/72.

Per quanto riguarda il merito delle pretese impugnate, preso atto della inesistenza della notifica di cui al precedente motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce di conseguenza l'intervenuta decadenza del controllo ex art. 25 del D.P.R. n.602/73 in quanto i tributi richiesti si riferiscono al periodo di imposta 2013 e 2014. A tal proposito si ricorda che l'articolo 25 del D.P.R. n.602/73 prevede, infatti, che " il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto al ruolo ... a pena di DECADENZA, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ...".

Alla luce di quanto illustrato, si ribadisce la giuridica inesistenza delle cartelle sopra indicate e la conseguente decadenza della pretesa tributaria.

Viene chiesto, pertanto, l'annullamento delle cartelle esattoriali impugnate e la condanna delle convenute al rimborso di eventuali esborsi effettuati *medio tempore* nonché alla refusione delle spese di lite.

L'Ufficio si costituisce in giudizio presentando le proprie controdeduzioni.

1. Infondatezza delle doglianze mosse dalla ricorrente in merito alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi precedenti. Inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

Parte ricorrente con il ricorso proposto impugna le cartelle di pagamento asserendo che le stesse non le siano mai state notificate nonché la mancata notifica di avvisi precedenti da parte dell'Ufficio in merito alle pretese.

Come emerge dalle relate che si allegano, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore, ai sensi dell'articolo 145 c.p.c., mediante consegna:

- cartella n. 1212017 [redacted] nelle mani di E. [redacted] qualificatosi come padre del titolare, che ha sottoscritto la relata di notifica

- cartella n. 1212017 [redacted] nelle mani di F. [redacted] M. [redacted] qualificatosi convivente, che ha sottoscritto la relata di notifica.

La notifica è avvenuta presso la sede legale, corrente al tempo delle notifiche in Vercelli, Via M. [redacted] 16, come attestato dalle informazioni anagrafiche qui allegate.

Come indicato nella relata di notifica, la cartella di pagamento n. 1212017 [redacted] è stata notificata in data 30/01/2018.

La cartella di pagamento n. 1212017 [redacted] è stata notificata in data 07/04/2017.

A mente dell'art 145 cpc, infatti, le notificazioni alle persone giuridiche si eseguono nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, senza che sia previsto per tali persone alcun ordine preferenziale; pertanto, è validamente eseguita la notificazione dell'atto, quando questo sia consegnato ad uno qualsiasi dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario (cfr. Cassazione 9299/1987, 61/1988,

7360/1991, 10134/2002, 11804/2002 e cfr anche Cassazione 12039/2009 e da ultimo Cass. Sent. n. 10062 del 9 maggio 2014).

Si rileva altresì che, in materia di notificazione presso la sede di una persona giuridica è sufficiente la consegna dell'atto a mani di persona idonea a ricevere la corrispondenza, infatti l'art. 145 c.p.c. non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della persona giuridica, del suo legale rappresentante e ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Ne deriva che, qualora dalla relazione dell'ufficiale notificatore risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. Il destinatario, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (giurisprudenza costante: cfr. Cass. Ordinanza n. 14865 del 5 settembre 2012 e precedentemente Cass. nn. 13935 del 1999, 904 e 7113 del 2001, 19201 del 2003, 12754 del 2005, 16102 del 2007).

Alla luce di ciò non può che rilevarsi la corretta notifica delle cartelle di pagamento qui contestate e dunque l'inammissibilità del ricorso proposto in quanto tardivo e l'infondatezza delle eccezioni sollevate.

La cartella di pagamento n. 1212018 [REDACTED], risulta notificata in data 26/11/2018 direttamente nelle mani del sig. L. [REDACTED], legale rappresentante dell'Associazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., essendo risultato vano, come attestato nella relata il tentativo di notifica presso la sede legale dell'Ente.

Si precisa infine che nessun atto da parte dell'Agenzia delle Entrate doveva essere notificato alla Parte anteriormente alle cartelle esattoriali in quanto si tratta di somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni Modello Unico e Modello 770.

Nel caso di specie si trattava di importi dichiarati a cui non aveva fatto seguito il corretto versamento.

La regolarità della notifica delle cartelle nn. 1212017 [REDACTED], 1212017 [REDACTED] e 1212018 [REDACTED] (avvenuta rispettivamente in data 07/04/2017, 30/01/2018 e 26/11/2018) rende le eccezioni in punto decadenza prive di ogni fondamento.

In ogni caso, pur avendo dimostrato la correttezza della notifica delle cartelle oggetto del presente contenzioso, rilevata la conseguente inammissibilità del ricorso proposto si rileva in ogni caso anche l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa della Ricorrente in merito all'asserita violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73 e dunque della decadenza dell'Ufficio dal controllo ex artt. 36 bis D.P.R. n.600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72.

Il termine della notifica delle cartelle è il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mentre il 31.12 del quarto anno successivo nel caso della dichiarazione del sostituto d'imposta.

In particolare, la cartella n. 1212017 [REDACTED] è stata emessa sulla dichiarazione presentata il 30/09/2014 e riferita all'anno d'imposta 2013.

La cartella, come documentalmente dimostrato, è stata notificata il 07/04/2017.

Il termine per la notifica della cartella scadeva il 31.12.2017.

Pertanto l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza.

Lo stesso vale per la cartella n. 1212017 [REDACTED], notificata il 30/01/2018. La cartella ha ad oggetto la dichiarazione modello 770 e dunque presentata quale sostituto d'imposta, presentata il 21/09/2015 riferita all'anno di imposta 2014. Come indicato in precedenza, l'art. 25 citato, nel caso si tratti di dichiarazione presentata quale sostituto di imposta, la cartella deve essere notificata entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione. Quindi nel caso di specie la cartella doveva essere notificata entro il 31.12. 2019.

La cartella risulta essere notificata il 30/01/2018 e dunque nei termini di legge.

Lo stesso vale per la cartella n. 1212018 [REDACTED] notificata il 26/11/2018. La cartella è stata emessa sulla dichiarazione presentata il 29/09/2015 riferita all'anno di imposta 2014.

RGR n. 5 e 6/2019

4

9

Il termine della notifica scadeva il 31/12/2018.

Pertanto l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza e le eccezioni sollevate dalla Ricorrente sono quindi illegittime ed infondate.

Per i motivi tutti sopra esposti, l'Ufficio chiede in via preliminare accertata la corretta notifica delle cartelle di pagamento impugnate, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo, in subordine rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L'Associazione C. [redacted] presenta successivamente delle memorie illustrative sia per il ricorso n.5 e sia per il ricorso n.6.

In merito al ricorso n.5 si fa presente che l'Ufficio nel proprio atto di controdeduzioni ritiene infondate le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla notifica della cartella di pagamento in quanto secondo l'Ufficio la notifica della cartella di pagamento sarebbe avvenuta nelle mani del legale rappresentante Sig. L. [redacted] in data 26.11.2018 (cioè successivamente alla notifica del ricorso). Ciò sarebbe evidenziato/provato dall'Ufficio mediante produzione di una relata di notifica allegata dalla stessa controparte dove il numero di cartella riportato sulla cartolina di notifica è stato apposto a mano e dove viene evidenziata - si ribadisce - una data di notifica 26.11.2018 - del tutto successiva alla notifica del ricorso avvenuta in data 28.09.2018 ed ancora - oltretutto - in palese contrasto con l'estratto di ruolo allegato al ricorso (all. 1 al ricorso) che riporta invece la data di notifica del 24.05.2018. Si vuole far rilevare, infatti, anche in questa sede che il Sig. L. [redacted] recatosi per un controllo della posizione della Associazione C. [redacted] C. [redacted] presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante richiesta di estratto dei ruoli, si accorgeva in data 11.09.2018 (data di richiesta dell'estratto di ruolo) che la cartella di cui è causa non era mai stata notificata. Lo stesso estratto dei ruoli, si ribadisce, porta quale data di presunta notifica il 24.05.2018 (si veda in tal senso all.1 al ricorso) e non il 26.11.2018 data evidenziata dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni.

Appare di tutta evidenza che la ricorrente ha posto in essere un ricorso avverso la cartella di pagamento impugnata riscontrando dallo stesso estratto di ruolo una notifica del 24.05.2019 mai avvenuta, ciò è stato confermato dallo stesso Ufficio che ritiene notificata la medesima cartella in data 28.11.2018 e quindi addirittura successivamente alla notifica del ricorso agli uffici (Entrate e Riscossione), avvenuta in data 28.09.2018. Si sottolinea inoltre che non vi è alcun documento presentato da parte dell'Ufficio attestante la corretta notifica della cartella di pagamento impugnata. Ne deriva di conseguenza l'illegittimità della cartella impugnata nonché la sua giuridica inesistenza.

Si richiamano le conclusioni già presentate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e si insiste per la condanna alle spese di giudizio.

Per il ricorso n.6 va rilevato che l'Ufficio nel proprio atto di controdeduzioni ritiene infondate le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla notifica delle cartelle di pagamento in quanto secondo l'Ufficio le stesse sarebbero state correttamente notificate ai sensi dell'art. 145 c.p.c. mediante consegna nei seguenti termini: in riferimento alla cartella di pagamento n.1212017 [redacted] (Iva 2013, euro 4.830,77) nelle mani di E. [redacted] L. [redacted] qualificatosi come padre del titolare, che ha sottoscritto la relata di notifica in data 7.04.2017; - in riferimento alla cartella di pagamento n.1212017 [redacted] (ritenute 2014, euro 1.463,29) nelle mani di F. [redacted] M. [redacted] qualificata convivente che ha sottoscritto la relata di notifica in data 30.01.2018. L'Ufficio precisa, altresì, che le notifiche sarebbero avvenute presso la sede legale corrente al tempo delle notifiche in Vercelli, via M. [redacted] 16 e ciò senza - altresì - allegare alcuna attestazione/informazione anagrafica, come invece ritiene di aver allegato. Ebbene, quanto precisato e prodotto dall'Ufficio in merito alle notifiche ai sensi dell'articolo 145 c.p.c. risulta del tutto impreciso e fuorviante oltre che illegittimo in riferimento al caso specifico. Va prima di tutto precisato che il Sig. L. [redacted] in qualità di legale rappresentante e presidente della Associazione C. [redacted] C. [redacted] è residente fin dal 28.10.2016 in M. [redacted] nr. 16 e nel proprio stato di famiglia risulta singolo, privo quindi di familiari conviventi, e ciò come risulta dai documenti allegati alla presente memoria - Certificato di Residenza e Stato di famiglia. Inoltre, essendo gli atti in contestazione atti della riscossione, le norme applicabili in tema di notificazioni risultano quelle previste dal DPR 602/73 ed in particolare l'art. 26 che richiama espressamente l'art.60 del DPR

RGR n. 5 e 6/2019

600/73 che al comma b-bis) così prevede "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta chiusa che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata". Fatte quindi le suddette premesse, si vuole in questa sede precisare quanto segue: 1) Relativamente alla cartella di pagamento n. 1212017/([REDACTED]) (Iva 2013, euro 4.830,77) presuntivamente notificata nelle mani di E. ([REDACTED]) L. ([REDACTED]) qualificatosi come padre del titolare, che ha sottoscritto la relata di notifica in data 7.04.2017. - La cartella di pagamento verrebbe consegnata al padre del Sig. L. ([REDACTED]) Sig. E. ([REDACTED]) L. ([REDACTED]) Il padre non risulta convivente con il figlio si veda doc allegati 1 e 2 alla presente memoria: - Non sono stati eseguiti gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 60 del DPR 600/73 - il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata".

2) Relativamente alla cartella di pagamento n. 1212017/([REDACTED]) - (ritenute 2014, euro 1.463,29) nelle mani di F. ([REDACTED]) M. ([REDACTED]) qualificata convivente che ha sottoscritto la relata di notifica in data 30.01.2018. La cartella di pagamento verrebbe consegnata alla signora F. ([REDACTED]) M. ([REDACTED]) qualificata convivente. Si ribadisce che nello stato di famiglia il Sig. L. ([REDACTED]) è singolo e non risulta convivente con nessuno; si veda doc allegati 1 e 2 alla presente memoria; - Non sono stati eseguiti gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 60 del DPR 600/73 - "il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata".

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte appare di tutta evidenza la totale illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate in quanto emesse e notificate in palese violazione della normativa di riferimento in tema di notifiche. D'altro canto se l'Agenzia delle Entrate avesse eseguito le notificazioni secondo legge ed a tutela di tutti i contribuenti ed avesse fornito al messo notificatore i documenti necessari al fine di eseguire correttamente la notifica quest'ultimo si sarebbe accorto che non poteva eseguire la notifica come invece è stato fatto. Ne deriva di conseguenza l'illegittimità della cartella di pagamento e la sua giuridica inesistenza. Si evidenzia un ulteriore vizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate, infatti, a comprova della validità della notifica produce esclusivamente la relata di notifica e non anche gli ulteriori adempimenti necessari al fine di provare la correttezza della notifica così come previsto dall'art. 60 del DPR 600/73 al comma 8bis sopra riportato, il quale - si ribadisce - prevede che qualora il consegnatario dell'atto non è il destinatario il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata. Mancherebbe, quindi, nel caso specifico, la raccomandata successiva alla notifica avvenuta nella mani di colui che non è il destinatario dell'atto.

In conclusione chiede alla Commissione che valutati i vizi sopra evidenziati, prendere atto di tutto quanto sopra esposto accogliendo il ricorso del contribuente ed annullando, di conseguenza, le cartelle di pagamento impugnate in quanto del tutto illegittime ed infondate. Si richiamano le conclusioni già presentate nei ricorsi introduttivi e si insiste per la condanna alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, ritiene i ricorsi fondati.

In merito si richiama la ordinanza della Corte di Cassazione nr. 10543 del 15 aprile 2019 che in riferimento alle notifiche effettuate al familiare che in relata di notifica viene identificato quale convivente, così precisa: "non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto, dovendo invece trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti da affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza". La Corte, inoltre, in merito alla questione riferita alla convivenza così precisa "la qualifica di convivente, che pur si legge nella relazione di notifica è chiaramente superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente". Infine la Corte di Cassazione precisa altresì che "ai fini della validità della notificazione la parentela e la convivenza non possono presumersi dall'attestazione dell'Agente postale che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto sicché il destinatario che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza

non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto (CFR. Cass. N. 4095/2014, 3906/2012)".

La Commissione, in conclusione, accoglie i ricorsi in quanto ritiene che le cartelle non sono state notificate correttamente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio che liquida in euro 2000,00 oltre tributi e contributi come per legge.

Vercelli, 23/9/2019

IL PRESIDENTE RELATORE
Antonio Catania

RGR n. 5 e 6/2019

